



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

6 dicembre 2021

Commento alla sentenza della Corte Costituzionale numero 213/2021

di
Bruno Checchi

La recente sentenza della Corte Costituzionale (213/21) pronunciandosi in materia di proroga del blocco degli sfratti, a seguito dell'emergenza pandemica, pone in rilievo un tema molto interessante. In buona sostanza i Giudici della Corte in merito al blocco degli sfratti, ne connotano la misura come assolutamente temporanea, al fine di fare fronte alla ben nota situazione epidemiologica. Tale misura **deve** necessariamente esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non essendo assolutamente pensabile un'ulteriore proroga.

Il diritto alla proprietà privata sancito dall'articolo 42 della Costituzione, secondo tale sentenza ha subito, in questi quasi due anni di pandemia e conseguente stato d'emergenza, una compressione tale da non essere più tollerabile, pur considerandone i *"limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti"*.

Il comunicato dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale così commenta il passaggio, *"La proroga del blocco degli sfratti per morosità - disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 - è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)"*.

Molti commentatori e giuristi hanno letto in questo passaggio della sentenza, un monito della Corte circa l'ulteriore proroga dello stato d'emergenza nazionale. È necessario essere cauti ed analizzare bene la questione. Sostengono tali giuristi che la compressione di un diritto costituzionalmente sancito come il diritto alla proprietà privata, deve avere un limite temporale, pena la creazione di un pericoloso precedente che potrebbe aprire la porta ad eventuali futuri "compressioni" di altri diritti senza apparenti limiti di tempo, sancendo in tal modo una profonda crisi dell'ordinamento democratico.

Il discorso, già affrontato nel precedente articolo, è quello del bilanciamento di esigenze costituzionali aventi pari grado e dignità, talché la compressione di un diritto non può che andare a discapito di coloro cui la compressione è rivolta.

Per restare sulla sentenza e per semplificare il discorso, caliamoci nella realtà fattuale ed immaginiamo il proprietario di un immobile (proprietà diritto sancito costituzionalmente) che si vede negata la possibilità di mettere in atto tutte quelle azioni volte al recupero della morosità

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

dell'inquilino ed al ripristino della sua proprietà; ad oggi questo proprietario (stante lo stato di emergenza) non può azionare tale diritto, con l'evidentissimo azzeramento del suo diritto alla proprietà privata. Ciò al fine di favorire quella parte di popolazione che per motivi diversi si è trovata nell'impossibilità di poter pagare i canoni di locazione e che in uno stato di emergenza sanitaria non può essere "sfrattata" dall'abitazione che ha in locazione.

Ora è chiaro che qui esistono due diritti di pari dignità: la proprietà e il diritto alla salute che in senso lato entra nella tematica. Lo stato di emergenza permette l'adozione di provvedimenti, per l'appunto straordinari, che cristallizzano una determinata situazione.

Ma per quanto si può comprimere un diritto?

Qui i sostenitori dell'interpretazione della sentenza come un monito generale della Corte rivolto al Governo, circa il necessario termine dello stato d'emergenza entro il 31 dicembre 2021, estendono tale tesi a tutti quei diritti rientranti nelle libertà individuali attualmente in "sofferenza" (causa lo stato di emergenza sanitaria).

Lo stato di emergenza è disciplinato dall'art. 24 co. 3 del d. lgs. n. 1 del 2018 (Codice Protezione Civile), il quale prescrive che *"La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi"*). La legge appare chiara e pertanto ci troveremmo vicini alla scadenza *ex lege* dello stato d'emergenza nazionale.

Impropriamente si parla di proroga dello stato di emergenza, ma in realtà dovendo rispettare la norma di legge (**norma peraltro ordinaria e pertanto sottoponibile a vaglio di legittimità costituzionale**), il Governo si orienterebbe per una "nuova dichiarazione di emergenza nazionale", di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

È legittimo tutto ciò? Dal punto di vista tecnico-giuridico, assolutamente sì! È necessario che il "nuovo" stato di emergenza nazionale, rispetti i criteri previsti dalla normativa: **tutela della salute pubblica, temporaneità, proporzionalità, motivazione**.

Un'altra strada percorribile sarebbe quella di modificare la norma ex art. 24 co.3 del d. lgs. N.1 del 2018, nel senso di estendere la durata temporale dello stato d'emergenza (la norma potrebbe essere modificata ad esempio prevedendo una durata di 18 mesi prorogabile per ulteriori 18 mesi). Insomma, esistono vari strumenti giuridici del tutto legittimi per avallare l'estensione dello stato d'emergenza.

La legge si sa è soggetta ad interpretazione e vagliando la ratio sottesa all'articolo 24 co.3 d. lgs. N.1 del 2018, è possibile evincere, che non è la *prorogatio ad infinitum*, passando da uno stato d'emergenza ad un altro, quello che il legislatore voleva con questa norma.

Lo spirito del legislatore è quello di definire *ex ante* e non *ex post* i presupposti per la proclamazione dello stato di emergenza; in altre parole, la norma richiede che siano definiti a priori dei confini ben chiari entro i quali il Governo possa muoversi nel proclamare lo stato di emergenza, rimanendo quindi vincolato ai criteri della tutela della salute pubblica, temporaneità, proporzionalità e adeguata motivazione.

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

La modificazione della norma prevedrebbe necessariamente il coinvolgimento del Parlamento, che darebbe un vigore alla modifica ed una legittimità francamente necessari vista la delicatezza della materia ed il coinvolgimento delle libertà individuali costituzionalmente garantite.

In una fase in cui, causa l'emergenza sanitaria, il Governo ha accentrato a sé (in modo legittimo s'intende) poteri che normalmente non avrebbe, la modifica Parlamentare della norma sullo stato d'emergenza, permetterebbe un riequilibrio fra poteri dello stato assolutamente necessario per preservare il naturale svolgimento della dialettica fra i poteri dello Stato, così come individuata dalla Carta Costituzionale.

Il Parlamento, diretta rappresentazione del popolo, del corpo sociale, attraverso i suoi componenti sarebbe così in correlazione sinergica con il Governo.

In altre parole, sarebbe il "popolo" ad avallare la presa di misure eccezionale da parte del Governo; questo è l'unico modo per evitare un pericoloso *vulnus* della Democrazia.

D'altra parte, ricordiamo che l'articolo 78 della Costituzione stabilisce che sia il Parlamento a deliberare lo stato di guerra, anche di fronte ad eventi eccezionali, come ad esempio un'aggressione militare improvvisa da parte di uno Stato nemico.

In ultima analisi una proroga che tenga conto solamente del parere del Comitato tecnico scientifico senza il necessario passaggio parlamentare sarebbe secondo parte autorevole della dottrina "viziata" e suscettibile di vaglio da parte della Corte Costituzionale circa la Sua legittimità.

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585